Liceo Artistico Statale "P. Petrocchi"
P.zza S. Pietro, 4 - 51100 Pistoia
Tel. 0573 364708
C.F. 80010010470
e-mail ptsd010005@istruzione.it
pec ptsd010005@pec.istruzione.it

Circolare n. 29

LICEO ARTISTICO STATALE - "P. PETROCCHI"-PISTOIA
Prot. 0011687 del 24/10/2024
IV (Uscita)

Agli studenti
Alle famiglie
Al Consiglio di istituto
Ai docenti
Al Direttore SGA
Al personale A.T.A.

OGGETTO: Divieto totale di fumo in tutti i locali di pertinenza della scuola

VIETATO FUMARE
IN TUTTE I LOCALI SCOLASTICI E
NELLE AREE ALL'APERTO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA

La presente nota del Dirigente scolastico è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale scolastico, alle studentesse e agli studenti del Liceo e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.
Si premette che la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'**educazione alla convivenza civile e alla legalità**. Tale norma sul **divieto totale di fumo** deve essere rispettata, poiché è tesa a salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i membri della comunità scolastica. La questione assume notevole rilevanza anche sul piano educativo.
L'**educazione alla salute**, infatti, con la necessaria informazione scientifica e sensibilizzazione ai vari problemi, costituisce un compito istituzionale primario della scuola. Pertanto l'azione formativa/educativa della scuola si prefigge di:
a. prevenire l'abitudine al fumo;
b. garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
c. proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo; di promuovere iniziative informative/educative sul tema;
e. favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;

Liceo Artistico Statale "P. Petrocchi"
P.zza S. Pietro, 4 - 51100 Pistoia
Tel. 0573 364708
C.F. 80010010470
e-mail ptsd010005@istruzione.it
pec ptsd010005@pec.istruzione.it

f. fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

Il **diritto alla salute** è un diritto garantito dalla Costituzione (art. 32).
La **normativa vigente** (in particolare L. n. 584/1975, L. n. 3/2003, L.R. 25/2005, Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Legge 8 novembre 2013, n. 128) **vieta di fumare all'interno degli edifici pubblici e in tutti gli ambienti chiusi e aperti di pertinenza della scuola** di ogni ordine e grado.
Il divieto di fumo a scuola è **esteso anche alle aree all'aperto**, ad esempio i cortili, che sono di pertinenza degli istituti. È vietato anche l'uso della sigaretta elettronica. È del tutto evidente che è vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.
Il divieto di fumo è ribadito con **appositi cartelli** collocati ben in vista nei luoghi interni del Liceo.
Coloro che non osserveranno il divieto di fumo saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente. La **sanzione amministrativa pecuniaria** stabilita per la trasgressione al divieto di fumo prevede, nel minimo la somma di € 27,50 e nel massimo € 275,00; essa raddoppia (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni. Se la violazione è commessa dai soggetti responsabili della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, che quindi omettono di curare l'applicazione della legge, la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di € 200,000 ad un massimo di € 2.200,00. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

Si raccomanda ai responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo, individuati e nominati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, di vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto. Il **diritto-dovere di vigilare** sul rispetto del divieto di fumo **si estende anche ai docenti ed ai collaboratori scolastici** per le funzioni di vigilanza connesse con il loro stato giuridico.
Il comportamento contrario alle norme di legge deve essere considerato oggetto di **richiamo disciplinare** (C.M. n. 24 del 25/1/1982).

Si chiede cortesemente al personale scolastico una collaborazione fattiva, secondo le regole del reciproco rispetto che devono essere proprie di una comunità educante.

Il Dirigente Scolastico
Rita Gaeta